



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 aprile 2013 (08.05)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0055 (COD)**

**8640/1/13
REV 1**

**CODEC 860
ENV 311
MAR 45
TRANS 172
COMER 92
PE 178**

NOTA INFORMATIVA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi – Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Strasburgo, 15 -18 aprile 2013)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Carl SCHLYTER (Verdi/ALE-SE), ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, una relazione comprendente 113 emendamenti (emendamenti 1-113) alla proposta di regolamento. Il gruppo politico S&D ha presentato un altro emendamento (emendamento 114), il gruppo politico dei Verdi/ALE cinque emendamenti (emendamenti 115-119) e il gruppo politico PPE un ulteriore emendamento (emendamento 120).

II. DISCUSSIONE

Non ha avuto luogo alcuna discussione.

III. VOTAZIONE

Nella votazione del 18 aprile 2013 il Parlamento ha adottato 115 emendamenti (emendamenti 1-30, 33-84, 87-113 e 115-120) alla proposta della Commissione. La votazione della risoluzione legislativa è stata rimandata ad un'ulteriore sessione e non si è pertanto conclusa la prima lettura. La questione è stata quindi rinviata alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo.

Il testo degli emendamenti adottati è riportato nell'allegato.

Riciclaggio delle navi ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 18 aprile 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al riciclaggio delle navi

Emendamento

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al riciclaggio *e al trattamento
ecocompatibili* delle navi *e recante
modifica della direttiva 2009/16/CE e del
regolamento (CE) n. 1013/2006*

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(1 bis) Il metodo prevalente di demolizione
delle navi attraverso il cosiddetto
"arenamento" non rappresenta né può
rappresentare un metodo di riciclaggio
sicuro ed ecocompatibile e pertanto non
dovrebbe più essere tollerato.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'attuale capacità di riciclaggio delle
navi nei paesi dell'OCSE, cui possono
legalmente accedere le navi battenti

Emendamento

(3) L'attuale capacità di riciclaggio delle navi
nei paesi dell'OCSE cui possono legalmente
accedere le navi *che costituiscono rifiuti*

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0132/2013).

bandiera di uno Stato membro, **non è sufficiente. La** capacità di riciclaggio **sicura e compatibile con l'ambiente già esistente in** paesi che non sono membri dell'OCSE **consente di trattare** tutte le navi battenti bandiere dell'UE **e dovrebbe ulteriormente aumentare entro il 2015 a seguito delle misure adottate dai paesi che effettuano il riciclaggio per soddisfare i requisiti della convenzione di Hong Kong.**

pericolosi per l'esportazione non è sufficientemente sfruttata. Esiste una controversia circa l'accessibilità e la capacità degli impianti di riciclaggio delle navi negli Stati Uniti. A prescindere dalla situazione negli Stati Uniti al riguardo, esiste una considerevole capacità potenziale in alcuni Stati membri e in alcuni paesi dell'OCSE, che potrebbe essere quasi sufficiente per il riciclaggio e il trattamento delle navi battenti bandiera di uno Stato membro (navi dell'UE), se fosse completamente mobilitata. Unitamente alla capacità attuale e potenziale di riciclaggio sicuro ed ecocompatibile nei paesi che non sono membri dell'OCSE, dovrebbe esserci una capacità sufficiente per il trattamento di tutte le navi dell'UE.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La situazione attuale del riciclaggio delle navi è caratterizzata da un'estrema esternalizzazione dei costi. Gli impianti di riciclaggio delle navi in cui vigono norme scarse o inesistenti in materia di protezione dei lavoratori, salute umana e ambiente offrono i prezzi più alti per le cosiddette "carrette del mare". Di conseguenza, la maggior parte delle navi della flotta mondiale avviate al riciclaggio è demolita sulle spiagge di taluni paesi in condizioni inaccettabili che offendono la dignità umana e distruggono l'ambiente. È opportuno istituire un meccanismo finanziario, applicabile a tutte le navi che fanno scalo nei porti dell'Unione indipendentemente dal loro Stato di bandiera, per controbilanciare questa situazione, contribuendo a far sì che il riciclaggio e il trattamento ecocompatibili delle navi che costituiscono rifiuti pericolosi siano concorrenziali nei confronti delle operazioni non conformi alle norme.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) In considerazione del principio "chi inquina paga", i costi del riciclaggio e del trattamento ecocompatibili delle navi dovrebbero essere sostenuti dagli armatori. Ai fini della protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno istituire un meccanismo finanziario inteso a generare risorse che contribuiscano a rendere economicamente concorrenziali il riciclaggio e il trattamento ecocompatibili delle navi dell'UE e non presso impianti dell'elenco dell'UE. Tutte le navi che fanno scalo nei porti e negli ancoraggi dell'Unione dovrebbero contribuire ai costi del riciclaggio e del trattamento ecocompatibili delle navi, in modo da compensare l'incentivo economico a ricorrere ad operazioni non conformi alle norme e scoraggiare il ricorso a bandiere estere. Le navi che depositano una garanzia finanziaria per garantire che intendono avvalersi di un impianto dell'elenco dell'UE ai fini del riciclaggio e trattamento, dovrebbero essere esentate dal prelievo di riciclaggio. È opportuno che il prelievo di riciclaggio e la garanzia finanziaria siano equi, non discriminatori e trasparenti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente (di seguito "convenzione di Hong Kong") è stata adottata il 15 maggio 2009, sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale *e su richiesta delle parti della convenzione di Basilea*. La convenzione di Hong Kong entrerà in

(4) La convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente (di seguito "convenzione di Hong Kong") è stata adottata il 15 maggio 2009, sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale. La convenzione di Hong Kong entrerà in vigore 24 mesi dopo la data di ratifica da parte di almeno 15 Stati, la cui flotta mercantile

vigore 24 mesi dopo la data di ratifica da parte di almeno 15 Stati, la cui flotta mercantile combinata rappresenta almeno il 40% della stazza lorda della flotta mercantile mondiale e il cui volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi nei 10 anni precedenti rappresenta almeno il 3% della stazza lorda della flotta mercantile combinata di detti Stati. ***Gli Stati membri devono ratificare quanto prima la convenzione, al fine di accelerarne l'entrata in vigore. La convenzione copre la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la preparazione delle navi al fine di facilitare un riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente, senza compromettere la sicurezza e l'efficienza operativa delle navi e concerne inoltre il funzionamento degli impianti per il riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente e l'istituzione di un adeguato meccanismo di esecuzione per il riciclaggio delle navi.***

combinata rappresenta almeno il 40% della stazza lorda della flotta mercantile mondiale e il cui volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi nei 10 anni precedenti rappresenta almeno il 3% della stazza lorda della flotta mercantile combinata di detti Stati. La convenzione copre ***l'impiego di materiali pericolosi nelle*** navi al fine di facilitare un riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente, senza compromettere la sicurezza e l'efficienza operativa delle navi; ***essa*** concerne inoltre, ***attraverso orientamenti***, il funzionamento degli impianti per il riciclaggio ***e include un*** meccanismo di esecuzione per il riciclaggio delle navi. ***La convenzione di Hong Kong non si applica alle navi di proprietà dello Stato, né alle navi di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, né alle navi che solcano esclusivamente acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato di cui sono autorizzate a battere la bandiera. La convenzione di Hong Kong non si applica neppure al riciclaggio effettivo dell'acciaio recuperato presso l'impianto di riciclaggio delle navi, né al funzionamento degli impianti che gestiscono i materiali di rifiuto a valle dell'impianto di riciclaggio iniziale di navi. La convenzione di Hong Kong non mira a impedire l'esportazione di navi che costituiscono rifiuti pericolosi verso paesi non appartenenti all'OCSE, una prassi attualmente vietata ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006. Si prevede che occorrerà addirittura un decennio prima che la convenzione di Hong Kong entri in vigore.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La convenzione di Hong Kong prevede esplicitamente che le sue parti ***adottino*** misure più rigorose, conformi al diritto internazionale, per il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente al fine di evitare, ridurre o minimizzare gli eventuali effetti negativi sulla salute umana

Emendamento

(5) La convenzione di Hong Kong prevede esplicitamente che le sue parti ***possano adottare*** misure più rigorose, conformi al diritto internazionale, per il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente al fine di evitare, ridurre o minimizzare gli eventuali effetti negativi sulla salute umana e

e sull'ambiente. L'istituzione di un elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi che soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento **contribuirà** a tale obiettivo nonché a una migliore applicazione della normativa, facilitando il controllo delle navi destinate al riciclaggio da parte degli Stati di bandiera. È opportuno che i requisiti per gli impianti di riciclaggio delle navi ricalchino quelli della convenzione di Hong Kong.

sull'ambiente. L'istituzione di un elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi che soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento **dovrebbe contribuire** a tale obiettivo nonché a una migliore applicazione della normativa, facilitando il controllo delle navi destinate al riciclaggio da parte degli Stati di bandiera. È opportuno che i requisiti per gli impianti di riciclaggio delle navi ricalchino quelli della convenzione di Hong Kong, **ma che si spingano anche oltre, in modo da conseguire un livello di protezione della salute umana e dell'ambiente sostanzialmente equivalente a quello dell'Unione. Ciò dovrebbe contribuire altresì a rafforzare la competitività dei processi di riciclaggio e di trattamento delle navi presso impianti europei in condizioni di sicurezza ed ecocompatibilità.**

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per le navi che non rientrano nel campo di applicazione della convenzione di Hong Kong e del **presente regolamento**, è opportuno che il riciclaggio continui a essere effettuato in conformità del disposto rispettivamente del regolamento (CE) n. 1013/2006 e della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Emendamento

(7) Per le navi che non rientrano nel campo di applicazione della convenzione di Hong Kong, **per le navi che non sono in grado di viaggiare con i propri mezzi, a meno che non siano in possesso di un contratto valido di riparazione completa e per quelle che non soddisfano nessuna delle disposizioni applicabili ai sensi del diritto internazionale e dell'Unione in materia di sicurezza, allorché diventano un rifiuto nel territorio sotto la giurisdizione di uno Stato membro**, è opportuno che il riciclaggio continui a essere effettuato in conformità del disposto rispettivamente del regolamento (CE) n. 1013/2006 e della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È necessario chiarire ***i rispettivi campi*** di applicazione del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e della direttiva 2008/98/CE, per evitare ***il moltiplicarsi di strumenti normativi che hanno lo stesso obiettivo.***

Emendamento

(8) È necessario chiarire ***il rispettivo campo*** di applicazione del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e della direttiva 2008/98/CE, per evitare ***di applicare requisiti giuridici diversi alla medesima situazione.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti dei paesi di transito ai sensi del diritto internazionale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) È opportuno che gli Stati membri procedano a una rapida ratifica della convenzione di Hong Kong allo scopo di migliorare le prassi e le condizioni di riciclaggio delle navi.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) È necessario che gli Stati membri stabiliscano regole sulle sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e garantiscano l'applicazione di dette sanzioni, in modo da prevenire

(11) È necessario che gli Stati membri stabiliscano regole sulle sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e garantiscano l'applicazione di dette sanzioni, in modo da prevenire l'elusione delle norme

l'elusione delle norme sul riciclaggio delle navi. Le sanzioni, che possono essere di natura civile o amministrativa, devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

sul riciclaggio delle navi. Le sanzioni, che possono essere di natura **penale**, civile o amministrativa, devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Poiché l'obiettivo di prevenire, ridurre o eliminare gli effetti negativi per la salute umana e per l'ambiente dovuti al riciclaggio, **al funzionamento e alla manutenzione** delle navi **battenti bandiera di uno Stato membro** non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a causa del carattere internazionale del trasporto marittimo e del riciclaggio delle navi, **e** può dunque essere meglio conseguito a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento

(14) Poiché l'obiettivo di prevenire, ridurre o eliminare gli effetti negativi per la salute umana e per l'ambiente dovuti al riciclaggio **e al trattamento** delle navi **dell'UE** non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a causa del carattere internazionale del trasporto marittimo e del riciclaggio delle navi **e, in taluni casi**, può dunque essere meglio conseguito a livello dell'Unione, **sebbene con la ratifica della convenzione di Hong Kong, le competenze unionali in materia di regolamentazione delle questioni inerenti al riciclaggio delle navi verrebbero trasferite agli Stati membri dell'Unione**, quest'ultima può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento è inteso a prevenire, ridurre **o** eliminare gli effetti negativi per la salute umana e per l'ambiente causati dal riciclaggio, **dall'esercizio e dalla manutenzione** delle navi **battenti bandiera di uno Stato membro**.

Emendamento

Il presente regolamento è inteso a prevenire, ridurre **al minimo e, nella misura del possibile**, eliminare gli **incidenti, le lesioni e altri** effetti negativi per la salute umana e per l'ambiente causati dal riciclaggio **e dal trattamento** delle navi **dell'UE, anche riciclandole negli impianti dell'elenco dell'UE ubicati nell'Unione o al di fuori di essa, nonché a migliorare le condizioni del**

riciclaggio delle navi non dell'UE.

Il presente regolamento è inteso altresì a ridurre le disparità tra gli operatori dell'Unione, dei paesi dell'OCSE e dei paesi terzi interessati, in termini di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di norme ambientali.

Il presente regolamento si prefigge altresì di facilitare la ratifica della convenzione di Hong Kong.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) "nave dell'UE": una nave battente bandiera di uno Stato membro o che opera sotto la sua autorità;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter) "nave non dell'UE": una nave battente bandiera di un paese terzo;

Motivazione

Suggerimento redazionale volto a semplificare la formulazione del testo dell'intero regolamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) "rifiuto": un rifiuto secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter) "rifiuto pericoloso": un rifiuto pericoloso secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2008/98/CE;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater) "trattamento": un trattamento secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quinquies) "gestione ecologicamente corretta": una gestione ecologicamente corretta secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1013/2006;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5) "riciclaggio delle navi": l'attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare e riutilizzare, occupandosi nel contempo dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di

5) "riciclaggio delle navi": l'attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare e riutilizzare, occupandosi nel contempo dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e

componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati;

materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati; ***il significato del termine "riciclaggio" nel contesto del presente regolamento differisce pertanto dalla definizione di cui all'articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE;***

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione

6) "impianto di riciclaggio delle navi": un'area delimitata che può essere un **sito**, **un** cantiere o un impianto ubicato in uno Stato membro o in un paese terzo e utilizzato per il riciclaggio delle navi;

Emendamento

6) "impianto di riciclaggio delle navi": un'area delimitata che può essere un cantiere di costruzione o un impianto ubicato in uno Stato membro o in un paese terzo e utilizzato per il riciclaggio delle navi;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione

7) "impresa di riciclaggio": il proprietario dell'impianto di riciclaggio delle navi o qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia assunto la responsabilità dell'esercizio dell'impianto di riciclaggio dal proprietario dello stesso;

Emendamento

7) "impresa di riciclaggio **di navi**": il proprietario dell'impianto di riciclaggio delle navi o qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia assunto la responsabilità dell'esercizio dell'impianto di riciclaggio dal proprietario dello stesso;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis) "transito": il trasferimento di una nave alla sua destinazione di riciclaggio ai sensi del presente regolamento, attraverso il territorio di un paese diverso da quello di origine o di destinazione e che ha il diritto di opporsi a tale trasferimento ai sensi del diritto irrazionale;

Emendamento 25
Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

20 bis) "nave abbandonata": nave lasciata incustodita e all'abbandono in un porto dell'Unione dal suo ultimo armatore registrato;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica alle navi **autorizzate a battere bandiera di uno Stato membro o che operano sotto l'autorità di detto Stato.**

1. Il presente regolamento si applica alle navi **dell'UE.**

Gli articoli 5 bis, 5 ter e 11 ter, l'articolo 23, paragrafo 1 e l'articolo 29, paragrafo 1, del presente regolamento si applicano altresì alle navi non dell'UE che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro per effettuare un'attività di interfaccia nave/porto.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettere c bis (nuova) e c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) navi che non sono in grado di viaggiare con i propri mezzi, a prescindere dalla loro bandiera, e che pertanto costituiscono rifiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006, a meno che non siano in possesso di un contratto valido di riparazione completa;

c ter) navi che non osservano le disposizioni applicabili ai sensi del diritto internazionale e dell'Unione in materia di sicurezza.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Controllo dei materiali pericolosi

Emendamento

Controllo dei materiali pericolosi ***soggetti a divieti o restrizioni***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. È vietata sulle navi la nuova applicazione di sistemi antivegetativi contenenti composti organostannici come biocidi o di qualunque altro sistema antivegetativo, la cui applicazione o il cui uso siano vietati dalla convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 5

Testo della Commissione

Inventario dei materiali pericolosi

1. Un inventario dei materiali pericolosi ***deve essere*** tenuto a bordo di ogni nuova nave.
2. Prima di riciclare una nave è ***necessario istituire detto inventario e tenerlo*** a bordo.

Emendamento

Inventario dei materiali pericolosi

1. ***Gli Stati membri garantiscono che*** un inventario dei materiali pericolosi ***sia istituito e tenuto a disposizione a*** bordo di ogni nuova nave ***dell'UE.***
 2. ***Gli Stati membri garantiscono che, per le navi dell'UE esistenti, sia istituito un inventario dei materiali pericolosi conformemente al calendario di cui al paragrafo 2 bis oppure, prima di riciclare una nave, a seconda di quale data sia anteriore, e che sia tenuto a disposizione a*** bordo.
- 2 bis. Sono fissati i seguenti termini per l'istituzione dell'inventario:***
- ***per le navi di oltre 25 anni il ... * ;***

3. Per le navi esistenti che battono la bandiera di un paese terzo e per le quali è presentata una domanda di immatricolazione in uno Stato membro deve essere garantita la presenza a bordo di un inventario dei materiali pericolosi.

4. L'inventario dei materiali pericolosi:

- a) è specifico per ciascuna nave;
- b) prova che la nave rispetta divieti o restrizioni in materia di installazione o uso di materiali pericolosi a norma dell'articolo 4;
- c) individua quanto meno i materiali pericolosi di cui all'allegato I, presenti nella struttura e nelle attrezzature della nave, la loro ubicazione e i quantitativi **approssimativi**.

5. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 4, per le navi esistenti occorre elaborare un piano che illustri i controlli visivi/a campione eseguiti per elaborare l'inventario dei materiali pericolosi.

6. L'inventario dei materiali pericolosi è suddiviso in tre parti:

- a) un elenco dei materiali pericolosi di cui all'allegato I presenti nella struttura e nelle attrezzature della nave, la loro ubicazione e i quantitativi **approssimativi** (Parte I);
- b) un elenco dei rifiuti presenti a bordo della nave, inclusi i rifiuti prodotti durante l'attività della nave (Parte II);
- c) un elenco delle scorte a bordo della nave

- per le navi di oltre 20 anni il ... **;
 - per le navi di oltre 15 anni il ... ***;
 - per le navi di oltre 15 anni il ... ****;
- soppresso

4. L'inventario dei materiali pericolosi:

- a) è specifico per ciascuna nave;
- b) prova che la nave rispetta divieti o restrizioni in materia di installazione o uso di materiali pericolosi a norma dell'articolo 4;
- c) **per le navi nuove**, individua quanto meno i materiali pericolosi di cui all'allegato I, presenti nella struttura e nelle attrezzature della nave, la loro ubicazione e i quantitativi **esatti**.

c bis) per le navi esistenti, individua quanto meno i materiali pericolosi di cui all'allegato I, presenti nella struttura e nelle attrezzature della nave, la loro ubicazione e i quantitativi con la massima precisione possibile.

c ter) tiene conto degli orientamenti elaborati dall'IMO.

5. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 4, per le navi esistenti occorre elaborare un piano che illustri i controlli visivi/a campione eseguiti per elaborare l'inventario dei materiali pericolosi.

6. L'inventario dei materiali pericolosi è suddiviso in tre parti:

- a) un elenco dei materiali pericolosi di cui all'allegato I presenti nella struttura e nelle attrezzature della nave, la loro ubicazione e i quantitativi (Parte I) **conformemente al paragrafo 4, lettera c)**;
- b) un elenco dei rifiuti (**pericolosi e non pericolosi**) presenti a bordo della nave, inclusi i rifiuti prodotti durante l'attività della nave **e i loro quantitativi approssimativi** (Parte II);
- c) un elenco delle scorte a bordo della nave

quando è adottata la decisione sul riciclaggio (Parte III).

7. La parte I dell'inventario dei materiali pericolosi deve essere opportunamente mantenuta e aggiornata durante l'intera vita utile della nave, affinché riporti le nuove installazioni contenenti materiali pericolosi di cui all'allegato I e le modifiche sostanziali apportate alle strutture e alle attrezzature della nave.

8. Prima del riciclaggio l'inventario deve includere, oltre alla parte I debitamente mantenuta e aggiornata, la parte II per i rifiuti generati dall'attività e la parte III per le scorte ed essere verificato dallo Stato membro di bandiera.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 riguardo all'aggiornamento dell'elenco delle voci per l'inventario dei materiali pericolosi nell'allegato I.

quando è adottata la decisione sul riciclaggio (Parte III).

7. La parte I dell'inventario dei materiali pericolosi deve essere opportunamente mantenuta e aggiornata durante l'intera vita utile della nave, affinché riporti le nuove installazioni contenenti materiali pericolosi di cui all'allegato I e le modifiche sostanziali apportate alle strutture e alle attrezzature della nave.

8. Prima del riciclaggio l'inventario deve includere, oltre alla parte I debitamente mantenuta e aggiornata, la parte II per i rifiuti generati dall'attività e la parte III per le scorte ed essere verificato dallo Stato membro di bandiera.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 riguardo all'aggiornamento dell'elenco delle voci per l'inventario dei materiali pericolosi nell'allegato I, *al fine di garantire che l'elenco includa quanto meno le sostanze elencate negli allegati I e II della convenzione di Hong Kong e di tenere conto della pertinente legislazione dell'Unione che prevede la progressiva eliminazione o la restrizione sull'uso o sull'installazione di materiali pericolosi.*

** GU: inserire la data: un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

*** GU: inserire la data: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

**** GU: inserire la data: tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

***** GU: inserire la data: quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Sistema basato su incentivi

Alla luce dell'attuale situazione del riciclaggio delle navi, caratterizzata da un'estrema esternalizzazione dei costi e da condizioni inaccettabili per quanto concerne la demolizione delle navi, la Commissione presenta, entro la fine del 2015, una proposta legislativa riguardante un sistema basato su incentivi in grado di agevolare un corretto riciclaggio delle navi all'insegna della sicurezza.

Emendamento 33

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo**

Testo della Commissione

Preparazione al riciclaggio: requisiti generali

Emendamento

Requisiti generali *per gli armatori*

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) prima della pubblicazione dell'elenco europeo, siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi ubicati nell'Unione o in un paese membro dell'OCSE;

Emendamento

a) prima della pubblicazione dell'elenco europeo, siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi ***debitamente autorizzati dalle autorità competenti e*** ubicati nell'Unione o in un paese membro dell'OCSE;

Emendamento 35

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Un piano specifico per il riciclaggio della nave è elaborato prima di qualsiasi operazione di riciclaggio della medesima.

Emendamento

1. Un piano specifico per il riciclaggio della nave è elaborato ***per qualunque nave dell'UE avente più di venti anni o*** prima di qualsiasi operazione di riciclaggio della medesima, ***a***

*seconda di quale data sia anteriore, entro e non oltre il ... *.*

** GU: inserire la data: trenta mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) è sviluppato *dall'*impianto di riciclaggio alla luce delle informazioni trasmesse dall'armatore in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b);

Emendamento

a) *prima della pubblicazione dell'elenco europeo*, è sviluppato *da un* impianto di riciclaggio *ubicato nell'Unione o in un paese membro dell'OCSE*, alla luce delle informazioni trasmesse dall'armatore in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b);

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) dopo la pubblicazione dell'elenco europeo, è sviluppato *da un impianto di riciclaggio che figura nell'elenco europeo*, sulla base delle informazioni trasmesse dall'armatore a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b);

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) contiene informazioni sul tipo e sul quantitativo di materiali pericolosi e rifiuti prodotti dal riciclaggio della nave di cui trattasi, inclusi i materiali che figurano nell'inventario dei materiali pericolosi, e

Emendamento

d) contiene informazioni sul tipo e sul quantitativo di materiali pericolosi e rifiuti prodotti dal riciclaggio della nave di cui trattasi, inclusi i materiali *e i rifiuti* che figurano nell'inventario dei materiali

sulle modalità di **gestione** di detti materiali pericolosi e rifiuti nell'impianto e nei successivi centri di **gestione** dei rifiuti;

pericolosi, e sulle modalità di **trattamento** di detti materiali pericolosi e **di detti** rifiuti nell'impianto e nei successivi centri di **trattamento** dei rifiuti;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) è aggiornato entro sei mesi dopo un controllo di rinnovo o un controllo supplementare.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli armatori che vendono una nave dell'UE avente più di 20 anni a un nuovo proprietario che intende battere bandiera di un paese terzo garantiscono che il contratto con il nuovo proprietario della nave preveda che il medesimo, e ogni eventuale futuro proprietario, si assuma la responsabilità di elaborare un piano di riciclaggio della nave qualora intenda fare scalo nei porti o negli ancoraggi dell'Unione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I controlli sono svolti da funzionari ***dell'amministrazione*** o da un organismo riconosciuto che agisce per conto dell'amministrazione.

1. I controlli sono svolti da funzionari ***delle autorità nazionali competenti*** o da un organismo riconosciuto che agisce per conto dell'amministrazione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il controllo iniziale deve essere effettuato prima che la nave entri in servizio **o prima che sia rilasciato il certificato di inventario**. I funzionari che procedono a tale controllo devono verificare che la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi rispetti le prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento

3. Il controllo iniziale **di una nuova nave** deve essere effettuato prima che la nave entri in servizio. **Il controllo iniziale delle navi esistenti è effettuato entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento**. I funzionari che procedono a tale controllo devono verificare che la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi rispetti le prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento 44

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. **Il** controllo ulteriore, generale o parziale, **può essere condotto su richiesta dell'armatore** dopo una modifica, una sostituzione o una riparazione **significativa** della struttura, degli impianti, dei dispositivi, delle sistemazioni e dei materiali. I funzionari che procedono a questo controllo devono garantire che le eventuali modifica, sostituzione o riparazione significativa siano effettuate in modo che la nave possa soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento e verificano che la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi sia stata modificata di conseguenza.

Emendamento

5. **L'armatore chiede un** controllo ulteriore, generale o parziale, dopo una modifica, una sostituzione o una riparazione **significativa** della struttura, degli impianti, dei dispositivi, delle sistemazioni e dei materiali. I funzionari che procedono a questo controllo devono garantire che le eventuali modifica, sostituzione o riparazione significativa siano effettuate in modo che la nave possa soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento e verificano che la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi sia stata modificata di conseguenza.

Emendamento 45

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) la pulizia della nave sia stata preliminarmente effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c);

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 7 bis (nuovo)

7 bis. I funzionari che effettuano i controlli, in qualsiasi momento o su richiesta debitamente motivata delle autorità portuali che nutrono serie preoccupazioni circa le condizioni di una nave che accolgono, possono decidere di effettuare un'ispezione senza preavviso al fine di determinare se la nave è conforme al presente regolamento.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'efficacia del contratto inizia a decorrere al più tardi dalla data in cui è chiesto il controllo finale di cui all'articolo 8, **paragrafo 1, lettera d)**, e dura fino al completamento del riciclaggio.

Emendamento

L'efficacia del contratto inizia a decorrere al più tardi dalla data in cui è chiesto il controllo finale di cui all'articolo 8, **paragrafo 6**, e dura fino al completamento del riciclaggio.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) fornire all'impianto di riciclaggio tutte le informazioni concernenti la nave necessarie per elaborare il piano di riciclaggio della nave di cui all'articolo 7;

Emendamento

b) fornire all'impianto di riciclaggio, **almeno quattro mesi prima della data prevista per il riciclaggio della nave**, tutte le informazioni concernenti la nave necessarie per elaborare il piano di riciclaggio della nave di cui all'articolo 7 **o, qualora l'armatore non sia in possesso di tali dati, informare l'impianto di riciclaggio di navi e collaborare con esso per garantire che sia colmata ogni eventuale lacuna;**

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) fornire all'impianto di riciclaggio una copia del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato in conformità dell'articolo 10;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) inviare una nave al riciclaggio solo quando il piano di riciclaggio della nave è stato esplicitamente approvato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b);

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) riprendere la nave prima dell'inizio del riciclaggio o dopo tale inizio, se tecnicamente fattibile, qualora ***non vi sia una sostanziale corrispondenza tra i materiali pericolosi presenti a bordo e l'inventario dei materiali pericolosi e ciò non consenta un adeguato*** riciclaggio della nave.

c) riprendere la nave prima dell'inizio del riciclaggio o dopo tale inizio, se tecnicamente fattibile, qualora ***il previsto riciclaggio della nave sia difficilmente attuabile o comprometterebbe la sicurezza o la protezione dell'ambiente a causa della non corretta descrizione della nave, nell'inventario o altrove;***

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) coprire i costi supplementari effettivi nel caso qualora il contenuto di materiali pericolosi presenti a bordo risulti significativamente superiore a quello

indicato nell'inventario delle sostanze chimiche pericolose, ma non tale da rendere il previsto riciclaggio della nave difficilmente attuabile o da compromettere la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) sviluppare, in collaborazione con l'armatore, un piano di riciclaggio specifico per la nave, in conformità dell'articolo 7;

Emendamento

a) sviluppare, in collaborazione con l'armatore, un piano di riciclaggio specifico per la nave, in conformità dell'articolo 7, ***entro un mese dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti in conformità del paragrafo 3, lettera b) ;***

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) ***vietare*** l'inizio di qualsiasi operazione di riciclaggio della nave prima che sia stata trasmessa la ***relazione*** di cui alla lettera b);

Emendamento

c) ***rifiutare*** l'inizio di qualsiasi operazione di riciclaggio della nave prima che sia stata trasmessa la ***comunicazione*** di cui alla lettera b) ***e prima dell'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente;***

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

d) nell'attesa di ricevere la nave da riciclare, notificare per iscritto alle autorità competenti, con un anticipo di almeno ***14 giorni*** rispetto alla data prevista per l'inizio del riciclaggio, l'intenzione di riciclare la nave di cui trattasi, indicando:

Emendamento

d) nell'attesa di ricevere la nave da riciclare, notificare per iscritto alle autorità competenti, con un anticipo di almeno ***tre mesi*** rispetto alla data prevista per l'inizio del riciclaggio, l'intenzione di riciclare la nave di cui trattasi, indicando:

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'armatore trasmette una copia del contratto all'autorità competente.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In seguito all'espletamento di un controllo iniziale o di rinnovo oppure di un ulteriore controllo **svolto su richiesta dell'armatore, uno** Stato membro rilascia un certificato d'inventario in conformità del formulario riportato nell'allegato IV. Questo certificato è completato con la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 riguardo all'aggiornamento del formulario del certificato di inventario riportato nell'allegato IV.

1. In seguito all'espletamento **soddisfacente** di un controllo iniziale o di rinnovo oppure di un ulteriore controllo, **lo** Stato membro **di bandiera della nave** rilascia un certificato d'inventario in conformità del formulario riportato nell'allegato IV. Questo certificato è completato con la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 riguardo all'aggiornamento del formulario del certificato di inventario riportato nell'allegato IV.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Dopo aver ultimato con risultato positivo un controllo finale in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, l'amministrazione rilascia un certificato di idoneità al riciclaggio conforme al formulario riportato nell'allegato V. Detto certificato è completato dall'inventario dei materiali pericolosi e dal piano di riciclaggio della nave.

2. Dopo aver ultimato con risultato positivo un controllo finale in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, l'amministrazione rilascia un certificato di idoneità al riciclaggio conforme al formulario riportato nell'allegato V **se ritiene che il piano di riciclaggio della nave soddisfi i requisiti del presente regolamento.** Detto certificato è completato dall'inventario dei materiali pericolosi e dal piano di riciclaggio della nave.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Ispezioni

Gli Stati membri applicano alle navi dell'UE disposizioni in materia di controllo equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2009/16/CE, in conformità della loro legislazione nazionale. Si procede a un'ispezione più approfondita, tenendo conto delle linee guida elaborate dall'IMO, qualora da un'ispezione risulti che la nave non è conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3 bis, e agli articoli 5 e 7, o non reca a bordo un certificato d'inventario valido ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, o se, in seguito a un'ispezione, vi sono fondati motivi per ritenere che:

- le condizioni della nave o delle sue attrezzature non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3 bis, o non corrispondono sostanzialmente alle caratteristiche riportate nel certificato e/o nell'inventario dei materiali pericolosi, oppure*
- a bordo della nave non è attuata una procedura per la tenuta dell'inventario dei materiali pericolosi.*

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 ter

Disposizioni applicabili alle navi non dell'UE in aggiunta agli articoli 5 bis, 5 ter, all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 29, paragrafo 1.

1. Gli Stati membri garantiscono che le navi non dell'UE siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3 bis, fatti

salvi i requisiti previsti da altre disposizioni legislative dell'Unione che richiedano misure ulteriori. Gli Stati membri vietano l'installazione o l'uso dei materiali di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3 bis, sulle navi non dell'UE mentre queste si trovano nei loro porti, ancoraggi, cantieri navali, cantieri di riparazione o terminali offshore.

2. Le nuove navi non dell'UE che entrano in un porto o ancoraggio di uno Stato membro tengono a disposizione a bordo un inventario valido dei materiali pericolosi.

3. Le navi non dell'UE esistenti che entrano in un porto o ancoraggio di uno Stato membro hanno l'obbligo di tenere a disposizione a bordo un inventario dei materiali pericolosi conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 bis. L'inventario deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi da 4 a 7.

4. Le navi non dell'UE che entrano in un porto o ancoraggio di uno Stato membro presentano una dichiarazione di conformità, rilasciata dall'amministrazione della nave o da un organismo riconosciuto che agisce per suo conto, il quale attesta che la nave è conforme alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3.

5. Le navi non dell'UE che, al momento dell'acquisto, battevano una bandiera dell'UE e avevano un'età superiore a 20 anni, all'atto di entrare in un porto o ancoraggio di uno Stato membro, tengono a disposizione a bordo un piano di riciclaggio della nave conforme all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d).

6. Si procederà a un'ispezione più approfondita qualora da un'ispezione risulti che una nave non dell'UE non è conforme ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5, o se, in seguito a un'ispezione, vi sono fondati motivi per ritenere che:

– le condizioni della nave o delle sue attrezzature non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 1 o non corrispondono sostanzialmente alle caratteristiche riportate nel certificato o nell'inventario dei materiali pericolosi, oppure

– a bordo della nave non è attuata una procedura per la tenuta dell'inventario dei materiali pericolosi.

7. Gli Stati membri garantiscono l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti degli armatori di navi non dell'UE che non sono conformi alle disposizioni del presente articolo.

Emendamento 61
Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Per essere inserito nell'elenco europeo, un impianto di riciclaggio delle navi deve soddisfare i seguenti requisiti:

Emendamento

Per essere inserito nell'elenco europeo, un impianto di riciclaggio delle navi deve soddisfare i seguenti requisiti, ***tenendo conto delle linee guida dell'OMI e dell'OIL e di altre linee guida internazionali pertinenti:***

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) operare con strutture permanenti (bacini di carenaggio, banchine o scali di alaggio in calcestruzzo);

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) disporre di gru sufficienti per il sollevamento dei pezzi tagliati da una nave;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) prevedere sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che **non presentano** rischi per la salute dei lavoratori interessati o di coloro che vivono in prossimità dell'impianto di riciclaggio delle navi e che consentono di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare gli effetti negativi sull'ambiente dovuti al riciclaggio delle navi;

Emendamento

b) prevedere sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che **garantiscono l'assenza di** rischi per la salute dei lavoratori interessati o di coloro che vivono in prossimità dell'impianto di riciclaggio delle navi e che consentono di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare gli effetti negativi sull'ambiente dovuti al riciclaggio delle navi;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) elaborare e **approvare** un piano per l'impianto di riciclaggio delle navi;

Emendamento

d) elaborare e **adottare** un piano per l'impianto di riciclaggio delle navi;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2 – lettera j

Testo della Commissione

j) assicurare **l'accesso a tutte le zone dell'impianto di riciclaggio delle** attrezzature di risposta all'emergenza, come i dispositivi e i veicoli antincendio, le ambulanze e le gru;

Emendamento

j) assicurare **alle** attrezzature di risposta all'emergenza, come i dispositivi e i veicoli antincendio, le ambulanze e le gru, **l'accesso rapido alle navi e a tutte le zone dell'impianto di riciclaggio una volta iniziate le operazioni di riciclaggio della nave;**

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2 – lettera k

Testo della Commissione

k) assicurare il contenimento di tutti i

Emendamento

k) assicurare il contenimento di tutti i

materiali pericolosi presenti a bordo di una nave durante il processo di riciclaggio, al fine di evitare qualsiasi rilascio di detti materiali nell'ambiente e in particolare nelle zone intercotidali;

materiali pericolosi presenti a bordo di una nave durante il processo di riciclaggio, al fine di evitare qualsiasi rilascio di detti materiali nell'ambiente e in particolare nelle zone intercotidali, ***principalmente tagliando la parte inferiore della nave in un bacino di carenaggio permanente o galleggiante***;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2 – lettera m

Testo della Commissione

m) manipolare i materiali e i rifiuti pericolosi unicamente su suoli impermeabili con un efficace sistema di drenaggio;

Emendamento

m) ***fatto salvo il disposto della lettera k)***, manipolare i materiali e i rifiuti pericolosi unicamente su suoli impermeabili con un efficace sistema di drenaggio;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

m bis) garantire il trasferimento di tutti i rifiuti preparati per il riciclaggio unicamente ai centri di riciclaggio in possesso delle autorizzazioni necessarie per procedere al loro riciclaggio in condizioni ecocompatibili e che non presentano pericoli per la salute umana.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2 – lettera m ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

m ter) garantire un adeguato stoccaggio dei pezzi smontati, compreso lo stoccaggio impermeabile dei pezzi contaminati da oli;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2 – lettera m quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

m quater) assicurare il buon funzionamento delle attrezzature per il trattamento delle acque, comprese le acque piovane, secondo la normativa in materia sanitaria e ambientale;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2 – lettera m quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

m quinquies) assicurare lo stoccaggio adeguato dei materiali e dei gas esplosivi e/o infiammabili, tra cui la prevenzione dei rischi d'incendio e dello stoccaggio eccessivo;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2 – lettera m sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

m sexies) assicurare lo stoccaggio e il contenimento impermeabili e protetti dei rifiuti o dei materiali solidi e liquidi contenenti PCB/PCT;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2 – lettera m septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

m septies) garantire che tutti i materiali contenenti PCB/PCT siano gestiti in conformità degli obblighi e degli orientamenti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;

Emendamento 75
Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 2 – lettera n

Testo della Commissione

n) garantire il trasferimento di tutti i rifiuti generati dall'attività di riciclaggio unicamente ai centri di gestione dei rifiuti in possesso delle autorizzazioni necessarie per procedere al loro trattamento e smaltimento in condizioni compatibili con l'ambiente e che non presentano pericoli per la salute umana.

Emendamento

n) garantire il trasferimento di tutti i rifiuti generati dall'attività di riciclaggio unicamente ai centri di gestione dei rifiuti in possesso delle autorizzazioni necessarie per procedere al loro trattamento e smaltimento in condizioni compatibili con l'ambiente e che non presentano pericoli per la salute umana; ***prevedere a tal fine un registro degli operatori secondari con cui l'impianto principale lavora e la trasmissione di informazioni sulla loro capacità e le loro modalità di gestione.***

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 2 – punto 1

Testo della Commissione

1) indicare gli estremi del permesso, della licenza o dell'autorizzazione rilasciati dalle autorità nazionali competenti per condurre operazioni di riciclaggio delle navi e specificare i limiti massimi (lunghezza, larghezza e dislocamento a nave scarica) per le navi che è autorizzato a riciclare nonché le eventuali restrizioni applicabili;

Emendamento

1) indicare gli estremi del permesso, della licenza o dell'autorizzazione rilasciati dalle autorità nazionali competenti per condurre operazioni di riciclaggio delle navi e specificare i limiti massimi (lunghezza, larghezza e dislocamento a nave scarica) per le navi che è autorizzato a riciclare nonché le eventuali restrizioni ***e condizioni*** applicabili;

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) dimostrare di rispettare tutte le disposizioni di legge del proprio paese in materia di salute e sicurezza;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) identificare tutte le imprese subappaltanti che partecipano direttamente al processo di riciclaggio delle navi e fornire la prova dei loro permessi;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 2 – punto 5 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b) quale processo di **gestione** dei rifiuti è applicato nell'impianto: **incenerimento**, smaltimento in discarica o altri metodi di trattamento dei rifiuti e provare che il processo utilizzato permette un riciclaggio senza pericoli per la salute umana, senza danni per l'ambiente e, in particolare:

b) quale processo di **trattamento** dei rifiuti è applicato nell'impianto (**ad esempio**, smaltimento in discarica, **neutralizzazione degli acidi, distruzione chimica** o altri metodi di trattamento dei rifiuti) **per ogni materiale di cui all'allegato I**, e provare che il processo utilizzato permette, **nel rispetto delle migliori prassi vigenti e delle norme e legislazioni internazionali**, un riciclaggio senza pericoli per la salute umana, senza danni per l'ambiente e, in particolare:

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 2 – punto 5 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

c) quale processo di **gestione** dei rifiuti è applicato se i materiali pericolosi sono destinati a un successivo centro di trattamento dei rifiuti al di fuori dell'impianto di riciclaggio. Occorre fornire le seguenti informazioni per ciascun centro successivo di trattamento dei rifiuti:

c) quale processo di **trattamento** dei rifiuti è applicato se i materiali pericolosi sono destinati a un successivo centro di trattamento dei rifiuti al di fuori dell'impianto di riciclaggio. Occorre fornire le seguenti informazioni per ciascun centro successivo di trattamento dei rifiuti:

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 2 – punto 5 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

ii) prove *dell'autorizzazione di* detto centro *al trattamento di* materiali pericolosi;

Emendamento

ii) prove *del fatto che* detto centro è *autorizzato dall'autorità competente a trattare* materiali pericolosi;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 2 – punto 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) disporre di un sistema che documenti i quantitativi effettivi di materiali pericolosi rimossi da ogni nave, posti a confronto con l'inventario dei materiali pericolosi, e i rispettivi processi di trattamento applicati a tali materiali all'interno e all'esterno dell'impianto.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) disporre di una copertura assicurativa sufficiente per la responsabilità in materia di salute e sicurezza e per i costi di risanamento ambientale in conformità della legislazione applicabile dello Stato membro o del paese terzo in cui è situato l'impianto.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 2 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter) monitorare regolarmente l'acqua e i sedimenti in prossimità dell'impianto di riciclaggio delle navi per verificare l'inquinamento.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Autorizzazione di impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro

soppresso

1. Le autorità competenti autorizzano gli impianti di riciclaggio insediati nel loro territorio che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 12 a procedere al riciclaggio delle navi. L'autorizzazione può esser accordata ai rispettivi impianti di riciclaggio delle navi per un periodo massimo di cinque anni.

2. Gli Stati membri istituiscono e aggiornano un elenco degli impianti di riciclaggio delle navi da essi autorizzati in conformità del paragrafo 1.

3. L'elenco di cui al paragrafo 2 è trasmesso alla Commissione quanto prima ed entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Qualora l'impianto di riciclaggio non soddisfi più i requisiti stabiliti all'articolo 12, lo Stato membro revoca l'autorizzazione all'impianto di cui trattasi e ne informa senza indugio la Commissione.

5. Se ha autorizzato un nuovo impianto di riciclaggio delle navi in conformità del paragrafo 1, lo Stato membro ne informa senza indugio la Commissione.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Impianti di riciclaggio delle navi situati al di fuori dell'Unione

Inserimento di un impianto di riciclaggio delle navi nell'elenco europeo

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Un'impresa di riciclaggio *che ha sede al di fuori dell'Unione e* che desidera riciclare navi *battenti bandiera di uno Stato membro*, chiede alla Commissione di inserire il proprio impianto di riciclaggio nell'elenco europeo.

Emendamento

1. Un'impresa di riciclaggio *proprietaria di un impianto di riciclaggio delle navi* che desidera riciclare navi *dell'UE e non nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento* chiede alla Commissione di inserire il proprio impianto di riciclaggio nell'elenco europeo.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. *Presentando una richiesta di inserimento* nell'elenco europeo, gli impianti di riciclaggio delle navi *accettano eventuali visite di controllo in loco effettuate*, prima *o dopo l'inserimento nell'elenco europeo*, dalla Commissione *o da agenti che agiscono per suo conto* al fine di verificarne la conformità con i requisiti stabiliti all'articolo 12.

Emendamento

3. *Per figurare* nell'elenco europeo, gli impianti di riciclaggio delle navi *sono sottoposti*, prima *dell'inserimento in tale elenco, a un controllo effettuato da un'équipe internazionale di esperti designati* dalla Commissione al fine di verificarne la conformità con i requisiti stabiliti all'articolo 12; *successivamente, un identico controllo è effettuato ogni due anni. Inoltre, detti impianti accettano di essere eventualmente sottoposti, senza preavviso, a ispezioni supplementari effettuate da un'équipe internazionale. Per effettuare tali ispezioni, l'équipe internazionale di esperti collabora con le autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo in cui è situato l'impianto.*

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Sulla base di una valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi in conformità del paragrafo 2, la Commissione decide, mediante un atto di esecuzione, se inserire nell'elenco europeo un impianto di riciclaggio delle navi situato

Emendamento

4. Sulla base di una valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi in conformità del paragrafo 2, la Commissione decide, mediante un atto di esecuzione, se inserire nell'elenco europeo un impianto di riciclaggio delle navi situato

al di fuori dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 27.

in uno Stato membro o al di fuori dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 27.

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Mediante un atto di esecuzione in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 27, la Commissione istituisce un elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi che:

a) sono situati nell'Unione e sono stati notificati dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 3;

b) sono situati al di fuori dell'Unione e il loro inserimento nell'elenco è stato deciso in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4).

Emendamento

soppresso

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'elenco europeo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione entro *trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento

2. L'elenco europeo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione entro *ventiquattro mesi dal ...* *. *L'elenco è suddiviso in due sottoelenchi che includono, rispettivamente, gli impianti di riciclaggio dell'UE/OCSE e quelli di paesi non membri dell'OCSE.*

*** GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nell'elenco europeo figurano le seguenti informazioni sull'impianto di riciclaggio delle navi:

a) le modalità di riciclaggio;

b) il tipo e le dimensioni delle navi che possono esservi riciclate e

c) le eventuali restrizioni al funzionamento dell'impianto, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. L'elenco europeo indica la data di inclusione dell'impianto di riciclaggio di navi nell'elenco stesso. L'inserimento è valido per un massimo di cinque anni ed è rinnovabile.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. In caso di variazioni significative rispetto alle informazioni fornite alla Commissione, le imprese di riciclaggio di navi comprese nell'elenco europeo forniscono senza indugio gli elementi di prova aggiornati. In ogni caso, tre mesi prima della scadenza di ciascun quinquennio di inclusione nell'elenco europeo, l'impresa di riciclaggio di navi dichiara che

a) gli elementi di prova che ha fornito sono completi e aggiornati;

b) l'impianto di riciclaggio delle navi è tuttora conforme ai requisiti di cui all'articolo 12 e continuerà ad esserlo.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) per inserire nell'elenco europeo un impianto di riciclaggio delle navi in quanto:

i) è stato autorizzato in conformità dell'articolo 13;

ii) il suo inserimento nell'elenco europeo è stato deciso in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4;

Emendamento

a) per inserire nell'elenco europeo un impianto di riciclaggio delle navi in quanto ***il suo inserimento in detto elenco è stato deciso in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4;***

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b – punto 2

Testo della Commissione

2) l'impianto di riciclaggio ***figura nell'elenco da oltre cinque anni e*** non ha fornito alcuna prova di essere ancora conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 12.

Emendamento

2) l'impianto di riciclaggio, ***tre mesi prima della scadenza del quinquennio di inclusione,*** non ha fornito alcuna prova di essere ancora conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 12.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) l'impianto di riciclaggio è ubicato in uno Stato che applica divieti o misure discriminatorie nei confronti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 21 – lettera a

Testo della Commissione

a) notificare per iscritto all'amministrazione la propria intenzione di riciclare una nave, con un anticipo di almeno **14 giorni** rispetto alla data di inizio delle operazioni di riciclaggio, in modo che l'amministrazione possa predisporre il controllo e la certificazione previsti dal presente regolamento;

Emendamento

a) notificare per iscritto all'amministrazione la propria intenzione di riciclare una nave, con un anticipo di almeno **tre mesi** rispetto alla data di inizio delle operazioni di riciclaggio, in modo che l'amministrazione possa predisporre il controllo e la certificazione previsti dal presente regolamento; ***egli deve contemporaneamente notificare questa sua intenzione all'amministrazione del paese alla cui giurisdizione è soggetto in quel momento;***

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 21 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) trasmettere all'amministrazione un elenco degli Stati attraverso i quali è previsto il transito della nave nel suo viaggio verso l'impianto di riciclaggio di navi;

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) informazioni relative al riciclaggio illegale e al seguito che vi è stato dato da detto Stato membro.

Emendamento

c) informazioni relative al riciclaggio illegale e al seguito che vi è stato dato da detto Stato membro, ***compresi i dati dettagliati delle sanzioni stabilite a norma dell'articolo 23.***

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ciascuno Stato membro trasmette la

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro trasmette la

relazione entro il 31 dicembre 2015 e
successivamente con scadenza **biennale**.

relazione entro il 31 dicembre 2015 e
successivamente con scadenza **annuale**.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione inserisce tali informazioni in una banca dati elettronica permanentemente accessibile al pubblico.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive **da applicare alle** navi che:

1. Gli Stati membri stabiliscono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive **e ne garantiscono l'effettiva applicazione agli armatori delle navi dell'UE e di quelle non dell'UE** che:

d) non tengono a bordo un inventario dei materiali pericolosi, **di cui agli** articoli 5 e 28;

a) non rispettano i divieti stabiliti per determinati materiali pericolosi ai sensi degli articoli 4 e 11 ter;

e) sono state avviate al riciclaggio senza rispettare i requisiti generali in materia di preparazione di cui all'articolo 6;

b) non tengono a bordo un inventario *valido* dei materiali pericolosi *in conformità degli* articoli 5 e 11 ter;

f) sono state avviate al riciclaggio senza un certificato d'inventario, di cui all'articolo 6;

c) non tengono a bordo un piano di riciclaggio della nave ai sensi degli articoli 7 e 11 ter;

g) sono state avviate al riciclaggio senza un certificato di idoneità al riciclaggio, di cui all'articolo 6;

soppresso

h) sono state avviate al riciclaggio senza inviare una notifica scritta all'amministrazione, di cui all'articolo 21;

soppresso

soppresso

soppresso

i) sono state riciclate in modo non conforme al piano di riciclaggio della nave di cui all'articolo 7.

soppresso

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché sanzioni ai sensi della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, siano applicabili agli armatori delle navi dell'UE che:

a) sono state avviate al riciclaggio senza rispettare i requisiti generali di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

b) sono state avviate al riciclaggio senza un certificato d'inventario, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento;

c) sono state avviate al riciclaggio senza un contratto di cui all'articolo 9 del presente regolamento;

d) sono state avviate al riciclaggio senza inviare una notifica scritta all'amministrazione, come previsto all'articolo 21 del presente regolamento;

e) sono state riciclate senza l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento o in modo non conforme al piano di riciclaggio della nave di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

¹ *GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.*

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le sanzioni devono essere efficaci,

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5

proporzionate e dissuasive. In particolare, se una nave è riciclata in un impianto di riciclaggio che non figura nell'elenco europeo, le sanzioni applicabili devono come minimo corrispondere al prezzo versato all'armatore della nave per la medesima.

della direttiva 2008/99/CE, in particolare, se una nave è riciclata in un impianto di riciclaggio che non figura nell'elenco europeo, le sanzioni applicabili devono come minimo corrispondere al prezzo versato all'armatore della nave per la medesima.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 23 - paragrafi 5 e 6

Testo della Commissione

5. Se una nave viene venduta ed entro *sei mesi* dalla vendita è riciclata in un impianto che non figura nell'elenco europeo, le sanzioni sono:

a) imposte *in solido* all'ultimo *e al penultimo* proprietario se la nave batte ancora la bandiera di uno Stato membro dell'Unione;

b) imposte *unicamente al penultimo* proprietario se *una* nave non batte più la bandiera di uno Stato membro dell'Unione.

6. Gli Stati membri possono prevedere esenzioni alle sanzioni di cui al paragrafo 5 qualora il proprietario non abbia venduto la propria nave con l'intenzione di riciclarla. In tal caso gli Stati membri *possono esigere* prove a sostegno delle affermazioni *del proprietario*, ad esempio una copia del contratto di vendita.

Emendamento

5. Se una nave viene venduta ed entro *dodici mesi* dalla vendita è riciclata in un impianto che non figura nell'elenco europeo, le sanzioni sono:

a) imposte all'ultimo proprietario se la nave batte ancora la bandiera di uno Stato membro dell'Unione;

b) imposte *all'ultimo* proprietario *col quale la nave ha battuto la bandiera di uno Stato membro dell'Unione in detto periodo di un anno* se *la* nave non batte più la bandiera di uno Stato membro dell'Unione.

6. Gli Stati membri possono prevedere esenzioni alle sanzioni di cui al paragrafo 5 *soltanto* qualora il proprietario non abbia venduto la propria nave con l'intenzione di riciclarla. In tal caso gli Stati membri *esigono che il proprietario fornisca* prove a sostegno delle *sue* affermazioni, ad esempio una copia del contratto di vendita *con le relative disposizioni, nonché informazioni sul modello aziendale dell'acquirente*.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'autorità competente tiene conto delle richieste di azione e delle osservazioni ad esse allegate da cui risulta che l'esistenza di una violazione del regolamento è verosimile. In tali circostanze l'autorità competente dà all'impianto di riciclaggio la

Emendamento

3. L'autorità competente tiene conto delle richieste di azione e delle osservazioni ad esse allegate da cui risulta che l'esistenza di una violazione del regolamento è verosimile. In tali circostanze l'autorità competente dà all'*armatore e all'*impianto

possibilità di presentare osservazioni riguardo alla richiesta di azione e alle osservazioni allegate.

di riciclaggio la possibilità di presentare osservazioni riguardo alla richiesta di azione e alle osservazioni allegate.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1 e 4 qualora vi sia un rischio imminente di violazione del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 5, 9, 10 e 15 per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 5, 9, 10 e 15 è conferito alla Commissione per un periodo di *cinque anni* a decorrere dal ...*. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere almeno nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

*** GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un inventario dei materiali pericolosi è stabilito per tutti le navi entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

Emendamento

soppresso

regolamento.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 28 bis (nuovo)

Direttiva 2009/16/CE

Allegato IV – punto 45 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 28 bis

Modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

All'allegato IV della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 relativa al controllo da parte dello Stato di approdo¹, è aggiunto il seguente punto:

"45. Certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. XX [inserire il titolo completo del presente regolamento]"*

¹ *GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57*

* *GU L [...] del [...], pag. [..]"*

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 1013/2006

Articolo 1 – paragrafo 3 – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

"i) Navi che ***rientrano nel campo di applicazione*** del regolamento (UE) n. XX [inserire il titolo completo del presente regolamento].

"i) Navi che ***sono consegnate a un impianto di riciclaggio di navi figurante nell'elenco europeo conformemente*** al regolamento (UE) n. XX [inserire il titolo completo del presente regolamento].

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 29 bis

Transito

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'amministrazione competente o un'altra autorità governativa notifichi il transito all'autorità o alle autorità competenti entro un termine di sette giorni dal ricevimento della notifica da parte dell'armatore.

2. L'autorità o le autorità competenti per il transito dispongono di un termine di 60 giorni dalla data di notifica di cui al paragrafo 1, entro il quale:

a) autorizzare la nave a transitare nelle proprie acque, con o senza condizioni, o

b) rifiutare l'autorizzazione al transito della nave nelle proprie acque.

Lo Stato membro interessato notifica immediatamente all'armatore la decisione dell'autorità o delle autorità competenti per il transito.

3. Qualora l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 sia rifiutata o sottoposta a condizioni inaccettabili per l'armatore, quest'ultimo può avviare la nave al riciclaggio soltanto attraverso Stati di transito che non sollevino obiezioni.

4. In assenza di una risposta entro il termine di 60 giorni di cui al paragrafo 2, si presume che l'autorità competente per il transito abbia rifiutato l'autorizzazione.

5. In deroga al paragrafo 4, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della Convenzione di Basilea, se in qualsiasi momento un'autorità competente per il transito decide di non richiedere un'autorizzazione previa per iscritto, in generale o in condizioni particolari, si presume che l'autorità competente per il transito abbia dato la propria autorizzazione se lo Stato membro interessato non riceve

una risposta entro il termine di 60 giorni dall'invio della notifica all'autorità competente per il transito.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 30

Testo della Commissione

La Commissione procede alla revisione del presente regolamento entro un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della convenzione di Hong Kong. Detta revisione ***prenderà in esame*** l'eventuale inserimento degli impianti autorizzati dalle parti della convenzione di Hong Kong nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, ***al fine di evitare la duplicazione dei lavori e degli oneri amministrativi.***

Emendamento

La Commissione procede alla revisione del presente regolamento entro un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della convenzione di Hong Kong. Detta revisione ***valuta se*** l'eventuale inserimento degli impianti autorizzati dalle parti della convenzione di Hong Kong nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi ***è conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.***

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il ***trecentosessantacinquesimo*** giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ***terzo*** giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ***Esso si applica a decorrere dal ...*.***

**** GU: inserire la data: un anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.***

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Allegato IV – sottotitolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ATTESTAZIONE DI CONTROLLO SENZA PREAVVISO

In occasione di un controllo supplementare,

a norma dell'articolo 8 del regolamento, la nave è risultata conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento.

Firmato:..... (firma del funzionario autorizzato)

Luogo:

.....

Data: (gg/mm/aaaa)

.....

(sigillo o timbro dell'autorità, a seconda dei casi)